



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 783 DEL 08/07/2020

Servizio TRASPORTI

OGGETTO: RICORSO GERARCHICO EX ART. 7 DELLA L.R. N. 22/1996 PRESENTATO DA BASONIE SYLVESTER CHARLES TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE “TRANSPORTLINE NCC” AVVERSO UN PROVVEDIMENTO COMUNALE DI SOSPENSIONE DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 22 del 30/07/1996 che delega alle province le funzioni amministrative relative alla decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze taxi e delle autorizzazioni ncc;

Visto il ricorso gerarchico inoltrato al Presidente della Provincia in data 03/06/2020 (prot. n. 23313) dal sig. BASONIE Sylvester Charles in qualità di titolare della ditta “Transportline NCC” con sede in Costabissara via N. Sauro n.30/b, con il quale il ricorrente ha chiesto:

- in via principale e nel merito: la dichiarazione di nullità e/o annullamento e comunque di illegittimità del provvedimento del Comune di Costabissara n. 2708 del 19/02/2020 avente ad oggetto la sospensione per mesi sei dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio autovettura con conducente n. 1 del 22/06/2017 intestata al ricorrente;

- in subordine: la riduzione della sanzione amministrativa della sospensione irrogata dal Comune di Costabissara;

Vista, in proposito, la relazione prot. n. 27845 in data 30/06/2020, allegata alla presente determina, con la quale il responsabile del procedimento in oggetto ha proposto il rigetto del ricorso stante l'insussistenza delle motivazioni addotte dal ricorrente;

Viste, in particolare, le motivazioni del ricorrente e ritenuto di condividere le conclusioni del responsabile del procedimento che, ritenendo non accoglibili le eccezioni opposte sia in via preliminare che nel merito, propone il rigetto del ricorso, confermando la legittimità del provvedimento impugnato ma proponendo altresì di accogliere la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa portandola da sei a quattro mesi, stante l'assenza di reiterazione delle violazioni contestate;

Visto, in particolare, l'art. 41 lettera c) del Regolamento del Comune di Costabissara, che prevede la sospensione dell'autorizzazione se il titolare "*contravviene alle disposizioni di legge in materia*";

Vista la determinazione n. 2708/2020 del Comune di Costabissara avente ad oggetto la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio autovettura con conducente n. 1 del 22/06/2017 intestata al ricorrente e viste altresì le motivazioni a fondamento del suddetto provvedimento;

Visti:

1. l'art. 23 comma 5 della legge regionale n. 22 del 30/07/1996;
2. l'art. 25, della Legge regionale n. 25/1998;
3. gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rigettare, in via principale e nel merito, per le motivazioni contenute nella relazione del responsabile del procedimento n.27845 del 30/06/2020, il ricorso gerarchico inoltrato al Presidente della Provincia dal sig. BASONIE Sylvester Charles in qualità di titolare della ditta "Transportline NCC" con sede in Costabissara via N. Sauro n. 30/b;
3. di accogliere la richiesta del ricorrente di riduzione della sanzione amministrativa di sospensione dell'autorizzazione riducendone la durata da SEI a QUATTRO mesi, tenuto conto che a carico del sig. BASONIE Sylvester Charles non sussistono altre violazioni commesse nello stesso ambito;
4. di trasmettere il presente provvedimento al ricorrente ed al Comune di Costabissara, comunicando che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla comunicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ;
5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 08/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: ALBERTO PELAGATTI

PROVINCIA DI VICENZA
AREA RISORSE E SERVIZI FINANZIARI
TRASPORTI

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - C. Fisc. P. IVA 00496080243
Uffici: Palazzo Arnaldi - Contrà Santi Apostoli, 18 - 36100 VICENZA - tel. 0444 908 111
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 27845/2020

Vicenza, 30 giugno 2020

OGGETTO: Ricorso gerarchico ex art. 7 della L.R. n. 22/1996 avverso un provvedimento comunale di sospensione di autorizzazione di noleggio auto con conducente.

**Al Dirigente dell'Area Risorse e
Servizi Finanziari**

Il sottoscritto dott. Alberto Pelagatti Funzionario di ruolo della Provincia di Vicenza e responsabile del procedimento in oggetto, presenta la seguente

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con ricorso pervenuto in data 03 giugno 2020 prot. n.23313, indirizzato al Presidente della Provincia, (ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22 del 30/07/1996: "*Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via terra*"), il sig. BASONIE Sylvester Charles per mezzo dell'Avv. Diego Castelli del Foro di Vicenza, ha chiesto la dichiarazione di nullità e/o annullabilità o comunque di illegittimità del provvedimento in data 19/02/2020 con il quale il Comune di Costabissara ha sospeso, per sei mesi, l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio autovettura con conducente n. 1 del 22/06/2017 ; in via subordinata, nella denegata ipotesi che il provvedimento trovasse una qualche conferma, il ricorrente ha chiesto la riduzione al minimo di legge della sanzione di sospensione di sei mesi irrogata dal Comune di Costabissara. Si precisa che il periodo di sospensione decorre, ai sensi dell'art. 41 del regolamento comunale, dalla data di avvenuta consegna dell'autorizzazione, avvenuta il 05/06/2020.

MOTIVI DEL RICORSO

IN VIA PRELIMINARE:

1. erronea indicazione dell'autorità avanti la quale presentare il ricorso (Presidente della Giunta provinciale anziché Presidente della Provincia);
2. Impossibilità da parte del ricorrente di consultazione della casella di posta elettronica ove è stato notificato il provvedimento impugnato a causa di chiusura della stessa da parte del gestore

NEL MERITO

1. infondato il preteso omesso inoltro da parte del ricorrente della dichiarazione ex art. 19 "Durata e validità delle autorizzazioni" del regolamento comunale per l'esercizio del servizio di ncc, in realtà regolarmente inviata in data 26/02/2019;



2. sulla presunta disparità di vedute del Giudice di Pace di Milano in relazione alla contestazione di n. 2 verbali del Comune di Milano ed inoltre in relazione alla contestazione di n.1 verbale della Stazione dei Carabinieri di Recoaro T. entrambe per violazione dell'art. 85 comma 4 del Codice della Strada che stabilisce: *“chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida una autovettura adibita a ncc senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa....”*

TANTO PREMESSO, VA RILEVATO CHE IL RICORSO E' INFONDATA E DEVE ESSERE RIGETTATO

Le eccezioni opposte IN VIA PRELIMINARE non sono accoglibili in quanto:

1. L'art. 23 comma 5 della L.R. 22/1996 attribuisce comunque al Presidente della Provincia la competenza a decidere sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti comunali di sospensione/revoca delle autorizzazioni taxi/ncc e risulta pertanto irrilevante quanto stabilito dall'art. 41 comma 8 del Regolamento del Comune, che indica il Presidente della Giunta provinciale anziché Presidente della Provincia da attribuirsi, probabilmente, ad una mancato aggiornamento a seguito della recente riforma delle Province.
2. Sulla chiusura della casella di posta elettronica da parte del gestore: dalla documentazione prodotta la casella di posta risulta revocata in data 25/02/2020 con comunicazione, da parte di Legalmail, di revoca della casella e di risoluzione del contratto, mentre dalla documentazione prodotta dal Comune di Costabissara (con nota n. 7990 del 18/06/2020) risulta che il documento è stato consegnato nella casella di destinazione transportlinencc.basonie@cert.cna.it (com da ricevuta di avvenuta consegna via pec) il 21/02/2020 ed inoltre notificato per via postale il 26/02/2020. Non risulta pertanto alcun impedimento alla consultazione della casella di posta elettronica da parte del ricorrente.

NEL MERITO

1. Sul primo punto oggetto di ricorso si evidenzia, nel merito, che la contestazione del Comune di Costabissara è legittima. La dichiarazione, richiesta ex art.19 del reg.to comunale (durata e validità delle autorizzazioni), di prosecuzione dell'attività, da presentare entro il 31 dicembre, è ovviamente riferita all'anno successivo (2020); in realtà il ricorrente solo dopo ripetuti solleciti solo in data 05/06/2020 (prot. del Comune n. 7440 in data 05/06/2020) presentava la relativa documentazione, quindi con ben 5 mesi di ritardo. La documentazione allegata dal ricorrente (e inviata oltre il termine stabilito dal regolamento) è infatti relativa all'anno 2019 e doveva essere prodotta entro il 31/12/2018.
2. La contestazione contenuta nei verbali della Polizia Locale del Comune di Milano è legittima, in quanto le norme in vigore a cui fa riferimento l'art. 85 comma 4 del C.d.S. sono quelle contenute nella Legge n.21/92 che all'art. 3 prevede che *“il servizio di ncc si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a viaggio e/o a tempo”* ed all'art. 11 che prevede *“i veicoli adibiti al servizio taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito nei regolamenti comunali; nel servizio di ncc è vietata la sosta/stazionamento su suolo pubblico nei comuni dotati del servizio taxi. Le prenotazioni del servizio ncc sono effettuate presso le rispettive rimesse”* ed all'art. 13 che prevede: *“il corrispettivo del servizio di ncc è direttamente concordato tra utente e vettore..”*.

E' pertanto evidente che il legislatore ha operato una netta differenza tra il servizio taxi e quello di ncc individuando per quest'ultimo delle peculiari caratteristiche, quali:

- utenza specifica e non indifferenziata

- richiesta del servizio presso la rimessa (e non su piazza)
- il corrispettivo pattuito a tempo e/o viaggio
- divieto di stazionamento su luogo pubblico

Ciò premesso risulta:

a) che i due verbali della Polizia locale del Comune di Milano sono legittimi in quanto hanno contestato al ricorrente l'acquisizione di servizio non mentre stazionava nella rimessa (in Comune di Costabissara) ma in altra località e precisamente in Comune di Milano ove il conducente veniva contattato come auto più vicina al luogo di richiesto prelevamento, attraverso l'applicazione UBER che gli aveva inoltrato la chiamata.

Considerato che la legge distingue due diverse tipologie per il servizio pubblico non di linea (servizio taxi e servizio ncc), appare evidente che il comportamento tenuto dal ricorrente non è conforme alla norme di legge in quanto l'applicazione UBER assimila di fatto il servizio di ncc al servizio di radio taxi; tale modalità di acquisizione del servizio deve ritenersi preclusa nel caso di ncc per violazione della norma che impone che il servizio di trasporto debba partire dalla rimessa (art. 11 L.21/1992) e che vieta al conducente di ncc di sostare sulla pubblica via in attesa dei clienti (art. 3 L.21/1992).

Sulla questione relativa all'obbligo inderogabile di stazionamento presso la rimessa indicata, si precisa che la giurisprudenza amministrativa si è già pronunciata (cfr T.A.R. Lazio sez II n. 5148/2015 e n.15917/2015 ed inoltre T.A.R. Milano sez. I sentenza n. 1849/2015) ed ha ritenuto pacifico che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di ncc debbano avvenire presso la rimessa ubicata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

b) Anche la contestazione contenuta nel verbale n.153055939 del 14/02/2020 della Legione Carabinieri Veneto Stazione di Recoaro Terme è legittima, in quanto le norme in vigore a cui fa riferimento l'art. 85 comma 4 del C.d.S. sono, in questo caso, quelle contenute nel "*Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea – servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura con stazionamento in rimessa*" del Comune di Costabissara che, all'art.27 (divieti per i conducenti di autovetture in servizio di ncc) comma 1 lettera k) fa espressamente divieto di "consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, ad eccezione dei casi di verifica e collaudo auto da parte di meccanici professionisti".

A questo divieto specifico si aggiunge quello, più generale, contenuto nell'art. 82 C.d.S. (uso e destinazione dei veicoli) che al comma 4 stabilisce che l'uso di terzi si verifica quando un veicolo è utilizzato (come nel caso del noleggio con conducente) dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione.

Orbene, Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che "chiunque utilizza un veicolo per un uso diverso da quello stabilito nella carta di circolazione è soggetto ad una sanzione amministrativa a cui consegue la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione".

Per tutte le suseposte motivazioni e visto, in particolare, l'art. 41 lettera c) del succitato Regolamento del Comune di Costabissara, che prevede la sospensione dell'autorizzazione se il titolare "*contravviene alle disposizioni di legge in materia*", a parere dello scrivente, si ritiene:

- in via principale e nel merito di proporre il rigetto del ricorso in epigrafe confermando la legittimità del provvedimento impugnato.
- di accogliere la richiesta del ricorrente di ridurre la sanzione amministrativa, disponendo la sospensione dell'autorizzazione da sei a quattro mesi, stante l'assenza di reiterazione delle violazioni contestate.



Il Funzionario responsabile del procedimento
dott. Alberto Pelagatti